

XVI LEGISLATURA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012

310^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **GIULIANO** comunica che è giunto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli dall'1 all'8. Comunica altresì che sono stati riformulati alcuni emendamenti già presentati, pubblicati in allegato al resoconto. Avverte altresì che, in relazione alla presentazione di emendamenti da parte dei relatori e del Governo, che presumibilmente avverrà nella seduta antimeridiana di domani, verrà fissato il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti, orientativamente per la mattinata di venerdì prossimo.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) richiama l'attenzione sulla necessità di garantire adeguati tempi per l'analisi degli emendamenti depositati e per l'eventuale formulazione di subemendamenti, anche nel rispetto del ruolo dei Gruppi di opposizione.

Si associa a tali considerazioni la senatrice **CARLINO** (*IdV*).

Il **PRESIDENTE** assicura che il termine per la presentazione dei subemendamenti che verrà individuato risulterà congruo e coerente al numero degli emendamenti cui dovranno riferirsi. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

Art. 6

6.7 (testo 2)

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."».

Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

29.14 (testo 2)

SPADONI URBANI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «assenti», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica, altresì, ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea;»;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1. All'articolo 29, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), ultimo periodo, e lettera d-bis), pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5»;

2. All'articolo 71, comma 5, sostituire le parole: «40 euro» con le seguenti: «41 euro».

29.41 (testo 2)

SPADONI URBANI

Al comma 6, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

1. All'articolo 29, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'onere derivante dal comma 6, quarto e quinto periodo, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5»;

2. All'articolo 71, comma 5, sostituire le parole: «40 euro» con le seguenti: «41 euro».